

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientec2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Il Legale Rappresentante/Liquidatore *Determinazione n. 36 del 26 luglio 2021*

| | |
|----------------|---|
| Oggetto | <p><i>Contratto del 22 maggio 2020 –con relativo CSA - stipulato e sottoscritto con la Società General Service s.r.l. per il Servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’Impianto di Compostaggio sito nel Territorio di Gela, c.da “Brucazzi” – Presa d’atto di accertate gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto e dimostrate reiterate violazioni dell’oggetto e delle clausole contrattuali e di Capitolato – Rilevata inottemperanza ad ordini di servizio e mancata risposta ad inviti e diffide – Sussistenza dei presupposti di cui all’art. 108, comma 1, lett. a) e b), e comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – “Risoluzione” in danno del contratto e conseguenziali richieste risarcitorie - Disposizioni relative a procedure e termini per ripiegamento dei cantieri già allestiti e sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze ex art. 108, commi 8 e 9 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Incarico al RUP di procedere secondo legge anche in esecuzione delle disposizioni qui impartite.</i></p> |
|----------------|---|

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di luglio, nella sede operativa dell'ATO Ambiente CL2 S.p.A., ubicata in Gela alla Zona Industriale 3^a Strada, il sottoscritto Giuseppe Lucisano, nella qualità di Legale Rappresentante e Liquidatore, dovendo provvedere sull'argomento di cui in oggetto, procede secondo il seguente schema deliberativo:

Premesso che

- Un'attenta attività istruttoria – peraltro portata a conoscenza di General Service Srl ha evidenziato una molteplicità di vizi “formali e sostanziali” che, irrimediabilmente inficiando atti e provvedimenti posti in palese violazione del Codice dei Contratti, hanno finito con il determinare uno ingiustificabile stravolgimento dell’oggetto originario del contratto del 22 maggio 2020, per come altresì disciplinato dal CSA ivi allegato ed espressamente richiamato e, comunque, da applicare pedissequamente ai sensi di legge.
- I ripetuti “inviti” a chiarire alcuni profili contestati e/o a documentare quanto di lacunoso e carente si appalesava ad un esame obiettivo (ad es. contratto in esecuzione

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientecl2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

delle Determinazione n. 60/2020, Polizze Fidejussorie valide ed efficaci, relazioni sugli interventi manutentivi realmente effettuati e sui lavori a “misura”, ecc.) non hanno prodotto esiti di alcun genere, né positivi ma neppure sufficienti, stante la “genericità” delle argomentazioni da Voi addotte e la “insussistenza formale e sostanziale” degli atti prodotti (v. Polizza fideiussoria, mai volturata né rinnovata in tempi e modalità legittime).

- Comunque, a fronte delle tante illegittimità riscontrate e tempestivamente – oltre che ripetutamente – contestate, anche una valutazione funditus dell’interesse pubblico attuale impone a questa Società ATO CL2 S.p.A. – peraltro obbligata alla pedissequa applicazione del Codice dei Contratti – di procedere “autoritativamente ed unilateralmente” alla risoluzione del contratto in ragioni delle molteplici violazioni di legge riscontrate e specificatamente contestate a Codesta Spett.le General Service s.r.l..
- Peraltro un’approfondita e particolareggiata Relazione Tecnica redatta dall’Ing. Giuseppe Messina, nella qualità di Responsabile tecnico e di RUP, evidenzia i non pochi inadempimenti contrattuali imputabili a Codesta Società in violazione dell’obbligazione scaturente proprio dal Contratto del 22 maggio 2020 e dal CSA ivi richiamato ed allegato.
- Gli Ordini di servizio inviati a Codesta Società dimostrano per tabulas quanto appena sopra affermato e, come tali, integrano ineluttabilmente i presupposti previsti dall’art. 108, comma 3, ampiamente giustificativi di una decisione conducente obbligatoriamente alla risoluzione unilaterale del contratto-
- A ciò si aggiungono le “gravi carenze manutentive” dall’Ing. Ruben Giamporcaro in occasione dei due sopralluoghi effettuati presso l’impianto di compostaggio sito in c.da “Brucazzi” in data 14 luglio 2021 e 23 luglio 2021. Dei suddetti sopralluoghi è stato redatto verbale e conseguenti relazioni sottoposte all’attenzione di questo Commissario Liquidatore, oltre che ritualmente trasmesse a codesta Società sia per conoscenza ma soprattutto sotto forma di “contestazione” di rilevati inadempimenti contrattuali. Peraltro, le evidenti inadempienze manutentive mettono a grave rischio la sicurezza dell’impianto e con essa la salute (e l’igiene) pubblica, con ciò che ne potrebbe derivare anche in termini di danno all’ambiente.

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientecl2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

- Con riferimento alla Vs ultima nota del 4 agosto u.s., affidando per dovere istituzionale e per “competenza” al Commissario Liquidatore qualsivoglia precisazione e controdeduzione da far valere, nelle opportune sedi, in risposta alle Vostre argomentazioni, nella nostra qualità di Responsabile Tecnico e di RUP del contratto ci limitiamo a far riferimento solo ed esclusivamente al punto 6 della Vs nota qui riscontrata, precisando che tutte le operazioni connesse al rilascio del cantiere indicate in oggetto dovranno essere effettuate il giorno 10 agosto p.v. per come già disposto ed a Voi comunicato a mezzo PEC del 27 luglio 2021.
- A dimostrazione di una indiscutibile volontà di operare comunque nel pieno rispetto dei dettati normativi ed in assoluta armonia con gli stessi, in relazione a quanto richiamato dal comma 5 dell’art. 108 Codice degli Appalti che letteralmente recita <<Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto>> e nell’ottica di un contratto stipulato tra due Soggetti (Stazione appaltante ed Appaltatore) sottoposti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che, per alcuni profili a natura generale, dal Codice Civile, un corretto “adempimento economico” non può essere valutato e quantificato se non alla luce di una controprestazione (di lavori, servizi e forniture) piena e corrispondente alle sottoscritte regole contrattuali.
- Rilevata la “inconsistenza giuridica” dell’affermazione “monitoria” inviata da General Service Srl circa la evocata “risoluzione per inadempimento” e la dichiarata cessazione del servizio a far data dal 29 luglio p.v. con immotivato e non giustificato “abbandono” del cantiere connesso ad una altrettanto immotivata ed ingiustificabile – ai sensi di legge – cessazione del servizio.
- General Service Srl è stata informata che, in assenza di disposizioni applicative delle procedure di cui al comma 9 del qui “richiamato” art. 108 D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017, l’abbandono dell’impianto realizzerà ulteriore motivo di contestazione con l’aggravante di addebito economico connesso alla violazione del termine assegnato dall’ATO per il “ripiegamento dei cantieri” e lo “sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze.

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientel2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate,

Determina

1. La legittima consequenzialità della disposta e dichiarata “risoluzione” del contratto del 22 maggio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 9, D.lgs. 50/2016 (per come integrato dal D.lgs. 56/2017), e dispone che Codesta Società General Service s.r.l., in persona del suo Legale rappresentante p.t., provveda entro e non oltre il termine perentorio del 10 agosto 2021 al “ripiegamento dei cantieri già allestiti” ed allo “sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze”, avvertendo sin da ora che, in ipotesi di mancato rispetto del termine per come sopra assegnato, sarà questa Società ATO CL2 S,p,A. ad intervenire direttamente e d’ufficio addebitando a Codesta General Service s.r.l.. relativi onere e spese. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del qui applicato art. 108, il RUP provvederà a redigere, unitamente al DL, lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa “presa in consegna”. Alla data del 10 agosto 2021, con la cessazione di qualsivoglia effetto derivante dal contratto del 22 maggio 2020, ora risolto ex art. 108, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, verrà contabilizzato quanto spettante a Codesta Società in ragione di attività effettivamente svolte e verificate, ferme restando le più volte annunciate “riserve” di ricalcolo per tutte le somme in precedenza liquidate dalla precedente Gestione Liquidatoria e del tutto prive di validi e legittimi “rapporti sottostanti”.

2. Che alla data del 10 agosto 2021, con la cessazione di qualsivoglia effetto derivante dal contratto del 22 maggio 2020, ora risolto ex art. 108, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, verrà contabilizzato quanto spettante a Codesta Società in ragione di attività effettivamente svolte e verificate, ferme restando le più volte annunciate “riserve” di ricalcolo per tutte le somme in precedenza liquidate dalla precedente Gestione Liquidatoria e del tutto prive di validi e legittimi “rapporti sottostanti. L’ ATO CL2 comunicherà a General Service s.r.l. il prospetto liquidatorio in tempi brevi.

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientecl2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

3. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del b.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 Anticorruzione.

Il Legale Rappresentante/Liquidatore
(Giuseppe Lucisano)



